

**DELIBERAZIONE 29 MARZO 2018  
190/2018/R/GAS**

**INTEGRAZIONE DELLA DISCIPLINA DI DETTAGLIO PER LA VALUTAZIONE DELLE ISTANZE FINALIZZATE AL VERSAMENTO PARZIALE O ALL'ESONERO DAL VERSAMENTO DELL'AMMONTARE PREVISTO NEI CASI DI MANCATA DISALIMENTAZIONE FISICA DEI PUNTI DI RICONSEGNA FORNITI NEL SERVIZIO DI DEFAULT DISTRIBUZIONE**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI  
E AMBIENTE**

Nella 1012<sup>a</sup> riunione del 29 marzo 2018

- Premesso che l'Autorità, ai sensi della deliberazione 64/2018/A, opera, a far data dal 12 febbraio 2018, in regime di specifica *prorogatio*;
- Ritenuto il presente provvedimento atto di ordinaria amministrazione, nonché indifferibile e urgente.

**VISTI:**

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni;
- la legge 23 agosto 2004, 239/04;
- il decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, come convertito dalla legge 3 agosto 2007, n. 125;
- la legge 23 luglio 2009, n. 99;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, 164/00, come successivamente modificato e integrato (di seguito: decreto legislativo 164/00);
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità), 29 luglio 2004, 138/04, come successivamente modificata ed integrata;
- la deliberazione dell'Autorità 21 luglio 2011, ARG/gas 99/11 (di seguito: deliberazione ARG/gas/99/11);
- la deliberazione dell'Autorità 6 giugno 2013, 241/2013/R/gas (di seguito: deliberazione 241/2013/R/gas);

- la deliberazione dell'Autorità 21 novembre 2013, 533/2013/R/gas;
- la deliberazione dell'Autorità 12 dicembre 2013, 574/2013/R/gas e, in particolare, l'allegato A (RQDG);
- la deliberazione dell'Autorità 27 febbraio 2014, 84/2014/R/gas;
- la deliberazione dell'Autorità 23 dicembre 2014, 649/2014/A (di seguito: deliberazione 649/2014/A);
- la deliberazione dell'Autorità 28 maggio 2015, 258/2015/R/com;
- la deliberazione dell'Autorità 25 febbraio 2016, 70/2016/R/gas (di seguito: deliberazione 70/2016/R/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 4 agosto 2016, 465/2016/R/gas (di seguito: deliberazione 465/2016/R/gas);
- il documento per la consultazione dell'Autorità 25 febbraio 2016, 71/2016/R/gas (di seguito: documento per la consultazione 71/2016/R/gas);
- la deliberazione 22 dicembre 2016, 775/2016/R/gas e, in particolare, l'Allegato A (RTDG);
- la deliberazione dell'Autorità 6 luglio 2017, 513/2017/R/gas (di seguito: deliberazione 513/2017/R/gas);
- il vigente Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane (TIVG);
- il vigente Testo integrato morosità gas (TIMG), come successivamente modificato e integrato;
- il vigente Testo integrato delle disposizioni per la regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di bilanciamento del gas naturale (*settlement*) (TISG);
- la nota del 19 gennaio 2018 (prot. Autorità 1878/2018);
- la sentenza del Consiglio di Stato, Sezione VI, 26 giugno 2014, 2986/2014;
- la sentenza del Tar Lombardia, Sezione II, 2 marzo 2015, 593/2015.

**CONSIDERATO CHE:**

- con la deliberazione ARG/gas 99/11 l'Autorità ha introdotto il servizio di default sulla rete di distribuzione (di seguito: SdD distribuzione); tale servizio:
  - a) si configura come un servizio pubblico volto a consentire, mediante azioni di bilanciamento sulla medesima rete, la continuità dei prelievi in condizioni di sicurezza, nel caso in cui un cliente finale allacciato alla rete di distribuzione resti privo del proprio fornitore;
  - b) trattandosi di un aspetto del servizio di dispacciamento (del quale il bilanciamento è un ambito specifico) il responsabile del SdD distribuzione è pertanto l'impresa di distribuzione, ai sensi dell'articolo 16, comma 1 e dell'articolo 22, comma 4, lettera c, del decreto legislativo 164/00;

- c) si attiva senza soluzione di continuità in conseguenza dei prelievi che, di fatto, il cliente finale continua a effettuare nonostante sia rimasto privo di un titolo valido che lo abilita a prelevare dalla rete; si conclude in tal modo, tra cliente finale e il soggetto esercente il SdD distribuzione, un rapporto contrattuale (di fatto o per fatti concludenti);
- il SdD distribuzione comprende tre prestazioni principali che si concretizzano in attività funzionali:
  - a) alla tempestiva disalimentazione fisica del punto di riconsegna, qualora il cliente finale non trovi un nuovo fornitore entro un termine congruo assegnato dalla regolazione;
  - b) alla corretta imputazione dei prelievi effettuati dal cliente finale, sia presso il relativo punto di riconsegna, sia ai fini dell'allocazione svolta dal responsabile del bilanciamento;
  - c) alla regolazione economica delle partite di gas imputabili ai prelievi del cliente finale non bilanciati dalle necessarie immissioni nella rete di distribuzione: lo svolgimento di tale attività comporta la contrattualizzazione del servizio nei confronti del cliente finale, nonché le attività necessarie all'approvvigionamento del gas da immettere nella rete di distribuzione per bilanciare i prelievi del cliente;
- con deliberazione 241/2013/R/gas, l'Autorità:
  - a) è intervenuta in materia di SdD distribuzione riformandone la disciplina, tenuto conto delle difficoltà rappresentate dalle imprese di distribuzione sullo svolgimento delle attività riconducibili alla prestazione richiamata alla lettera c) del precedente punto; la responsabilità di queste ultime attività è stata quindi assegnata ad un soggetto diverso, in particolare a un venditore appositamente selezionato mediante procedura di gara (c.d. fornitore del SdD distribuzione o FD<sub>D</sub>);
  - b) ha introdotto un meccanismo di copertura del rischio connesso al mancato recupero dei crediti per gli importi fatturati dagli FD<sub>D</sub>;
  - c) ha previsto alcune misure volte a responsabilizzare l'impresa di distribuzione nell'adempimento delle restanti prestazioni di cui al precedente punto, in particolare quella relativa alle attività funzionali alla tempestiva disalimentazione del punto di riconsegna; in dettaglio, si prevede che qualora l'impresa di distribuzione non porti a termine la disalimentazione fisica dei punti di riconsegna in SdD distribuzione secondo le tempistiche previste dalla regolazione (anche attraverso l'esperimento, ove necessario, delle opportune azioni giudiziarie), è tenuta a versare a Cassa conguaglio per il settore elettrico, ora Cassa per i servizi energetici e ambientali (di seguito: CSEA), un ammontare definito ai sensi del comma 43.1 del TIVG;
  - d) ha previsto che il predetto ammontare sia quantificato e liquidato nell'ambito delle procedure di calcolo dell'importo a consuntivo della perequazione dei

ricavi relativi al servizio di distribuzione di cui all'articolo 43 del RQDG, introducendo, a tal fine, una apposita componente  $DEF_{t,c}$  (pari all'ammontare equivalente dei ricavi, relativi all'anno t, derivanti dall'applicazione della tariffa obbligatoria per i servizi di distribuzione misura e commercializzazione per i punti di riconsegna per i quali non è stata portata a termine la disalimentazione fisica nei termini previsti);

- con particolare riferimento alle misure di responsabilizzazione dell'impresa di distribuzione descritte nella lettera c) del precedente punto, l'Autorità ha anche considerato i casi in cui l'eventuale inadempimento dell'impresa ecceda la responsabilità di quest'ultima, con la conseguenza che – pur continuandosi a trovare comunque in presenza di un caso di mancata prestazione – può risultare ragionevole mitigare il livello della minore remunerazione del servizio prevista nei casi ordinari; in particolare l'Autorità:
  - a) ai sensi del comma 43.4, del TIVG, ha riconosciuto all'impresa di distribuzione, che fornisca apposita documentazione atta a evidenziare la comprovata e manifesta impossibilità a effettuare la disalimentazione nei termini previsti, la facoltà di versare un ammontare ridotto pari al prodotto tra il 5% dei ricavi derivanti dalla componente relativa al servizio di distribuzione, misura e relativa commercializzazione con riferimento al punto di riconsegna a cui è erogato il SdD distribuzione e che non è stato disalimentato;
  - b) ai sensi del comma 43.5, del TIVG, ha disposto, nel caso – del tutto eccezionale – in cui il mancato rispetto delle tempistiche stabilite per la disalimentazione sia dovuto ad atti di autorità pubblica, l'esonero totale dell'impresa di distribuzione, che non è quindi tenuta a versare alcun ammontare a CSEA per il periodo in cui i predetti atti hanno avuto effetto;
- nell'ambito del procedimento avviato con la deliberazione 70/2016/R/gas, pertanto, l'Autorità ha pubblicato il documento per la consultazione 71/2016/R/gas, finalizzato alla definizione dei criteri, procedurali e sostanziali, di valutazione della documentazione allegata alle istanze presentate dalle imprese di distribuzione, volte al conseguimento dell'esonero, parziale o totale, di cui ai commi 43.4 e 43.5 del TIVG (di seguito: istanze di esonero); ciò anche al fine di tenere in debita considerazione:
  - a) le numerose comunicazioni pervenute da parte delle imprese di distribuzione recanti la documentazione che dovrebbe comprovare la manifesta impossibilità ad effettuare la disalimentazione secondo le tempistiche previste dalla disciplina;
  - b) le richieste specifiche di chiarimenti in merito ad aspetti procedurali o alle modalità applicative della disciplina in esame;
  - c) le richieste di qualificazione di molteplici fattispecie concrete verificatesi nell'ambito delle attività svolte dalle medesime imprese di distribuzione,

soprattutto con riferimento agli esiti negativi di alcune iniziative giudiziarie messe in atto;

- nelle more del procedimento, con la deliberazione 465/2016/R/gas, l'Autorità ha cercato anche di fornire adeguata tutela ad alcune delle richiamate esigenze di miglioramento della regolazione del SdD distribuzione, mediante l'esplicitazione e la precisazione di principi già immanenti in tale regolazione, nonché mediante l'introduzione di elementi di dettaglio e di flessibilità volti a ridurre l'onerosità per il sistema che deriverebbe da un'applicazione troppo rigorosa della disciplina;
- tra tali misure, in particolare, con evidente funzione deflattiva delle richiamate azioni giudiziarie, si ricorda quella consistente nella limitazione dell'ambito di applicazione dell'obbligo per l'impresa di distribuzione, di attivare iniziative giudiziarie per l'accesso forzoso al punto di riconsegna, ai soli casi di SdD distribuzione con cliente finale inadempiente avente un consumo annuo almeno pari a 500 Smc; ciò comporta anche, con riferimento alle azioni attualmente pendenti, che – salvi ovviamente i casi per i quali l'impresa di distribuzione ha già ottenuto una pronuncia sulla sua domanda – quest'ultimo può cessare di coltivare l'azione, essendone venuti meno i presupposti (ovviamente, i relativi costi già sostenuti, conseguendo ad adempimenti posti dalla regolazione vigente, troveranno comunque copertura nell'ambito e nei limiti previsti dalla medesima regolazione).
- tenuto conto degli esiti della consultazione di cui al documento per la consultazione 71/2016/R/gas, la deliberazione 513/2017/R/gas ha completato la regolazione del SdD distribuzione con riferimento alla valutazione delle istanze finalizzate al versamento parziale o all'esonero totale dal versamento dell'ammontare previsto nei casi di mancata disalimentazione fisica dei punti di riconsegna; in particolare l'Autorità è intervenuta con riferimento:
  - alla disciplina delle modalità di gestione delle istanze di esonero, anche impartendo specifici indirizzi a CSEA;
  - ai procedimenti di valutazione delle istanze definendo alcuni criteri omogenei di valutazione per una serie di ipotesi tipiche cui le istanze finora pervenute appaiono generalmente riconducibili; si tratta di un elenco non tassativo che non preclude, pertanto, la possibilità di una valutazione caso per caso per fattispecie concrete cui non risulta applicabile la predetta tassonomia e che può essere integrato mediante l'individuazione di nuove ipotesi tipiche, precedentemente non osservate;
  - alla gestione della disciplina transitoria per le istanze di esonero presentate dalle imprese di distribuzione prima dell'approvazione della delibera 513/2017/R/gas nonché all'entrata in vigore della nuova disciplina afferente al processo di trasmissione e gestione delle istanze;
- tra le misure adottate con la deliberazione 513/2017/R/gas, assume rilievo anche quella volta a sterilizzare, ai fini del computo del termine per realizzare la

disalimentazione fisica del punto, i c.d. tempi morti della giustizia (consistenti in tutti gli intervalli temporali intercorrenti tra le varie fasi del processo; tale scelta è stata assunta facendo applicazione della *ratio* sottesa all'esonero totale di cui al comma 43.5 del TIMG, atteso che i tempi che scandiscono le diverse fasi del procedimento giurisdizionale sono dipendenti da determinazioni dell'autorità giudiziaria.

**CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:**

- sono pervenute alcune segnalazioni di errori materiali e richieste di chiarimento con riferimento alla disciplina introdotta dalla deliberazione 513/2017/R/gas; in particolare è stato segnalato che:
  - l'attuale formulazione del comma 17.4 del TIMG, introdotto dall'articolo 1 della deliberazione 513/2017/R/gas, nel perseguire l'obiettivo della richiamata neutralizzazione dei tempi morti della giustizia, non terrebbe conto di alcune situazioni rilevanti, quali per esempio una eventuale opposizione all'esecuzione, che pure determinano tempi morti non disponibili all'impresa di distribuzione; inoltre il predetto comma indicherebbe in modo erroneo il soggetto che, in caso di accoglimento della domanda, fissa la data di accesso ai locali;
  - l'ipotesi H3 della tassonomia di cui all'Allegato A della deliberazione 513/2017/R/gas riporta erroneamente, sotto la colonna "*Descrizione*" il medesimo testo contenuto nell'ipotesi H2 sotto la colonna "*Adempimenti minimi e condizioni necessarie*" rendendo l'ipotesi H3 inintelligibile
- sono state formulate, inoltre, richieste di revisione della disciplina di dettaglio per la valutazione delle istanze finalizzate al versamento parziale o all'esonero del versamento dell'ammontare previsto nei casi di mancata disalimentazione fisica dei punti di riconsegna forniti nel servizio di *default* distribuzione, in particolare si richiede di ampliare la tassonomia di cui all'Allegato A della deliberazione 513/2017/R/gas, tenendo conto di un'ipotesi molto ricorrente, soprattutto nella prassi anteriore all'adozione di tale provvedimento, in cui l'impresa di distribuzione, in caso di irreperibilità del cliente finale, dopo aver posto in essere una serie di attività volte a identificare l'effettivo occupante dell'immobile (ad esempio, investigazioni private o denunce alla polizia giudiziaria), avevano deciso di non attivare iniziative giudiziarie ritenendone quasi certo l'esito negativo;
- a quest'ultimo riguardo, è bene da subito evidenziare che tale ipotesi non era emersa con chiarezza nell'ambito del procedimento conclusosi con la deliberazione 513/2017/R/gas, pur presentando elementi caratteristici analoghi all'ipotesi, invece contemplata dall'Allegato A nella versione vigente (denominata "H1"), di un'iniziativa giudiziaria rigettata per decesso, irreperibilità, trasferimento o espatrio

del cliente finale, nonostante l'impresa – a fronte di una prima pronuncia di rigetto – abbia posto comunque in essere tentativi diligenti di ovviare alla situazione che impedisce il corretto instaurarsi dell'azione giudiziaria; infatti, nella situazione descritta nelle richiamate segnalazioni, l'impresa ha posto specifiche attività diligenti ma in un momento anteriore all'avvio dell'azione giudiziaria, la quale appunto non è stata esperita in quanto dette attività hanno avuto esiti tali da far ritenere altamente probabile il rigetto dell'eventuale giudizio (appunto per irreperibilità del cliente finale);

- sempre nell'ambito delle richiamate segnalazioni, è stata, infine, fatta presente l'esigenza di rivedere le tempistiche per la rendicontazione delle attività svolte negli anni 2013-16, prevedendo che l'invio dei dati a CSEA possa essere effettuato non prima di giugno 2018 garantendo comunque una finestra temporale per la presentazione delle istanze che tenga conto del carattere “sperimentale” assunto da tali attività in quel periodo, che comporta anche oneri di recupero manuale della documentazione rilevante.

#### **RITENUTO CHE:**

- sia necessario rettificare gli errori materiali segnalati con riferimento alla disciplina introdotta dalla deliberazione 513/2017/R/gas; ciò vale anche con riferimento all'attuale testo del comma 17.4 del TIMG il quale testo deve essere rettificato in coerenza con la finalità della norma consistente, come anche sopra ricordato, nella necessità di sterilizzare tutti i tempi morti all'interno del dispiegarsi del procedimento giurisdizionale, comprensivo anche della relativa fase esecutiva;
- sia necessario, al fine di evitare trattamenti diversi a ipotesi comunque analoghe, integrare la tassonomia di cui all'Allegato A alla deliberazione 513/2017/R/gas, per la valutazione semplificata delle istanze ai sensi dei commi 43.4 e 43.5 del TIVG, prevedendo l'ulteriore ipotesi di omissione da parte dell'impresa di distribuzione dell'iniziativa giudiziaria in caso di irreperibilità del cliente finale, giustificata da una prognosi di esito negativo della stessa, pure a fronte di diligenti attività extragiudiziali, preventivamente poste in essere, coerenti con la finalità di chiudere il punto o, comunque, idonee a supportare la prognosi negativa sulla possibilità di addivenire alla disalimentazione nel caso di un eventuale giudizio; gli elementi di analogia che caratterizzano tale ipotesi con quella denominata “H1” nell'attuale versione dell'Allegato A, rendano necessario sottoporle alla medesima disciplina di cui al comma 43.4 del TIVG;
- sia pertanto necessario procedere alla sostituzione dell'*Allegato A* alla deliberazione 513/2017/R/gas con un nuovo allegato che contenga la correzione degli errori materiali e l'integrazione dell'elenco delle ipotesi tipiche;

- sia inoltre opportuno assicurare alle imprese di distribuzione un tempo adeguato alla gestione dei procedimenti relativi alle istanze di cui ai commi 43.4 e 43.5 del TIVG, con particolare riferimento alle prime iniziative, relative anche a un periodo pregresso non irrilevante; a tal fine risulti ragionevole e meritevole convenire con la richiesta di posticipo e ampliamento della finestra temporale per la rendicontazione straordinaria delle attività svolte nei periodi precedenti l'adozione della deliberazione 513/2017/R/gas ai fini della valutazione, da parte di CSEA, delle istanze di versamento parziale o esonero dal versamento ai sensi dei commi 43.4 e 43.5 del TIVG;
- gli interventi sopra prospettati, costituendo mere rettifiche di errori materiali o adeguamenti manutentivi di miglioramento della disciplina vigente, comunque coerenti a disposizioni già previste poste quindi in consultazione, non richiedano, ai sensi del comma 1.3 dell'Allegato A alla deliberazione 649/2014/A, ulteriore processo valutativo

### **DELIBERA**

1. L'Allegato A alla deliberazione 513/2017/R/gas è sostituito con l'Allegato A al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale.
2. L'articolo 17, comma 17.4, del TIMG, è sostituito dal seguente:  
 “17. 4 Qualora l'impresa di distribuzione intraprenda iniziative giudiziarie per ottenere l'esecuzione forzata della disalimentazione fisica, il termine di cui al comma 17.3 è sospeso dalla data di deposito dell'atto introduttivo del giudizio fino alla conclusione del giudizio. Ai fini del presente comma il momento conclusivo del giudizio coincide con la data a partire dalla quale l'impresa di distribuzione, in caso di accoglimento della domanda, ha la possibilità di accedere ai locali, ovvero, in caso di rigetto, ha la possibilità di impugnare la pronuncia o di esperire un nuovo rimedio giudiziario.”.
3. Il presente provvedimento, nonché la deliberazione 513/2017/R/gas e il TIMG, modificati secondo le disposizioni di cui al presente provvedimento, sono pubblicati sul sito internet dell'Autorità [www.arera.it](http://www.arera.it).

29 marzo 2018

IL PRESIDENTE  
*Guido Bortoni*